

Pag. 1

Dichiarazioni di volontà anticipate: testo unificato e pronuncia della Corte costituzionale

Pag. 3

Diritti fondamentali nell'Unione europea: risoluzione del Parlamento europeo

Pag. 8

Stepchild adoption: sentenza del tribunale per i Minorenni di Milano

Pag.11

Lo svolgimento di attività di assistenza o di attività equiparate, con modalità non commerciali, costituisce requisito oggettivo necessario ai fini dell'agevolazione fiscale: sentenza della Corte di cassazione

Pag.17

Documenti:

- *Testo unificato recante "Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari"*
- *Manifesto dei sindaci italiani per l'accoglienza*



SOMMARIO

L'Agenda

NOTE E COMMENTI

Dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari: testo unificato e pronuncia della Corte costituzionale

pag. 1

SINTESI

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2015

pag. 3

MIGRAZIONI

Commissione europea: la proposta di rafforzamento della sicurezza e del controllo delle frontiere dell'Ue (nuovo sistema ETIAS)

pag. 5

Lavoratori stagionali stranieri: circolare esplicativa delle nuove disposizioni

pag. 7

MINORI

Respinto il ricorso di due donne unite civilmente, volto ad ottenere l'una l'adozione del figlio dell'altra: sentenza del tribunale per i Minorenni di Milano

pag. 8

MORALE

Abruzzo: modifiche alla legge regionale di prevenzione della dipendenza da gioco

pag.10

RELIGIONE E CULTO

Cassazione: lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, con modalità non commerciali, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'agevolazione fiscale

pag.11

Discriminazioni sul lavoro per motivi religiosi: recenti interventi giurisprudenziali

pag.12

SANITA'

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

pag.13

UNIONI NON FONDATE SUL MATRIMONIO

La dichiarazione anagrafica non è elemento costitutivo della convivenza di fatto: pronuncia del Tribunale di Milano

pag.15

GL DOCUMENTI

Testo unificato recante “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”

pag.17

Manifesto dei sindaci italiani per l'accoglienza

pag.20

GL ELENCO

Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



L'AGENDA

BIOETICA

Donazioni del corpo post mortem

Lo scorso 19 aprile la XII Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha adottato come testo base per il prosieguo del dibattito il ddl n. 1534, contenente “*Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica*”, già approvato dalla Camera.

Il testo prevede che l'atto di disposizione del proprio corpo umano e dei tessuti *post mortem* avvenga mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo degli stessi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 6/2014, pag. 12 s.

Dichiarazioni anticipate di volontà

Lo scorso 7 dicembre la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha adottato come testo base per il prosieguo del dibattito il testo unificato (nn. 1142 e abb.), elaborato dal Comitato ristretto, contenente “*Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*”. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il 12 gennaio 2017.

Per una sintesi ved. questo *Notiziario OGL*, pag. 1 s e per il testo integrale del provvedimento ved. pag. 17 ss.

Eutanasia

Lo scorso 3 marzo le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) hanno iniziato l'esame di sei proposte di legge in materia di eutanasia. Si tratta delle proposte n. 1582 (d'iniziativa popolare); n. 2218 (d'iniziativa dell'on. Di Salvo ed altri, PD; on. Nicchi ed altri, Sinistra italiana, Sinistra Ecologia Libertà), n. 2973 (on. Nicchi ed altri, Sinistra italiana, Sinistra Ecologia Libertà); n. 3336 (on. Bechis, Misto, Alternativa Libera Possibile); n. 3535, (on. Mucci ed altri, Misto); n. 3575 (on. Marzano ed altri, PD; on. Maestri ed altri, Misto, Alternativa Libera Possibile).

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 2/2016, pag. 7 ss.

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

La I Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha deliberato di svolgere una serie di audizioni di associazioni ed enti rappresentativi in materia di promozione e protezione dei diritti umani nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 865, recante norme per l'“Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani”. A questo provvedimento, che riprende il contenuto del testo unificato approvato dal Senato nel 2011, sono stati abbinati il ddl n. 1908, che prevede l'“Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani”, e il ddl n. 1939, recante norme per l'“Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Queste proposte intendono dare attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà.

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 4/2015, pag. 3 s.

FAMIGLIA

Misure a sostegno della famiglia

E' all'esame della VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato il disegno di legge n. 1473, recante "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico", adottato come testo base per il prosieguo del dibattito. Il termine per la presentazione di emendamenti era stato fissato per il 22 novembre. Questo provvedimento conferisce delega al Governo, affinché adottati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, secondo alcuni principi e criteri direttivi indicati.

In particolare, si prevedono il riconoscimento di un'unica misura universalistica di beneficio per ciascun figlio a carico, sostitutiva di tutte le agevolazioni finora riconosciute, e il mantenimento delle misure già in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico non in linea retta. Per una sintesi ved. *Notiziario OGL*, n. 10/2016, pag. 9.

Divorzio diretto

La II Commissione (Giustizia) del Senato ha avviato l'esame congiunto del ddl n. 1504 bis, risultante dallo stralcio del ddl n. 1504 in materia di divorzio breve, approvato definitivamente dalla Camera e dal Senato, e del ddl n. 1857, riguardanti la legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Entrambi i testi prevedono la possibilità di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti.

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 1/2016, pag. 11.

Tribunale della famiglia

Sono all'esame della II Commissione (Giustizia) del Senato il ddl n. 2284, già approvato dalla Camera dei deputati, e altri sette disegni di legge contenenti disposizioni per l'efficienza del processo civile. Il testo del ddl n. 2284, prevede, fra l'altro, l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali, cui devolvere specifiche competenze in materia di famiglia e persona. In particolare, prevede la soppressione del tribunale per i minorenni e l'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 1/2016, pag. 12 s.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

La II Commissione (Giustizia) del Senato prosegue l'esame del ddl n. 1628, contenente "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli", già approvato dalla Camera dei deputati, e di altri sei disegni di legge. Questi provvedimenti prevedono che i genitori possano attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

Per una sintesi del ddl n. 1628 ved. il *Notiziario OGL* n. 10/2014, pag. 16.

MIGRAZIONI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

Situazione inalterata. La I Commissione Affari costituzionali del Senato è sempre in attesa di avviare l'esame degli emendamenti presentati al ddl (n. 2092 e connessi), recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, già licenziato da Montecitorio.

Il progetto introduce un percorso facilitato per chi nasce in Italia da genitori stranieri o per chi vi arriva durante un'età minore. Al riguardo, è stabilita infatti una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. *ius soli*) e l'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. *ius culturae*). Dalla seduta del 26 luglio il provvedimento è inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea di Palazzo Madama.

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 10/2015, pag. 10 s.

MINORI

Accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini

La II Commissione (Giustizia) del Senato ha ripreso l'esame di due disegni di legge in materia: il ddl n. 1978, contenente "Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità", approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2015, e il ddl n. 1765, recante "Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno".

Il ddl n. 1978 prevede la possibilità di accesso alle informazioni sulle proprie origini nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 6/2015, pag. 15 s.

Il ddl n. 1765, da un lato, disciplina la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro lato, reca norme sulla revoca dell'anonimato materno.

MORALE

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

Situazione inalterata. E' in attesa di riprendere presso la X Commissione del Senato (Industria) la discussione del testo base (dd n. 1629) recante la "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali". Il progetto, già licenziato da Montecitorio, è composto da 4 articoli e prevede che in dodici giorni festivi dell'anno (Capodanno, Epifania, 25 aprile, Pasqua, pasquetta, il primo maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il primo novembre, l'8 dicembre, Natale e Santo Stefano) le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. Viene però contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio, di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo, "dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio". Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.

Per i negozi che non rispetteranno i sei giorni festivi all'anno sono previste multe da 2 a 12 mila euro. Ai sindaci è conferita anche la facoltà di porre limiti agli orari di apertura notturna dei negozi nei quartieri più frequentati, attraverso ordinanze con validità di tre mesi che possono essere reiterate.

ORIENTAMENTO SESSUALE

Misure di contrasto dell'"omofobia" e della "transfobia"

Situazione inalterata. E' in attesa di riprendere presso la II Commissione (Giustizia) del Senato l'esame degli emendamenti riferiti al ddl n. 1052, contenente disposizioni in materia di "contrasto dell'omofobia e della transfobia", già approvato il 19 settembre 2013 dalla Camera dei deputati (per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 2/2014).

Il Presidente della II Commissione, sen. Palma (FI), ha presentato sotto forma di emendamento (1.25 testo 2) una proposta di mediazione, nel tentativo di evitare che l'estensione della tutela prevista per le condotte discriminatorie e di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi al caso in cui la condotta sia fondata sull'omofobia o sulla transfobia si traduca nella persecuzione del reato di opinione. A tal fine ha proposto, fra l'altro, l'inserimento di una scriminante così formulata: "ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza".

NON DISCRIMINAZIONE

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere nelle scuole

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati prosegue in Comitato ristretto l'esame di undici proposte di legge, (nn. 1230, 1510, 1944, 2324, 2585, 2667, 2783, 3022, 3423, 3975 e 4049) che prevedono l'introduzione nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione dell'educazione di genere, anche denominata educazione sentimentale (n. 1510), educazione socio-affettiva (n. 2783) o educazione emotivo-sentimentale (n. 3423). La Commissione ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Queste proposte suscitano perplessità, in quanto, dietro le ambigue e varie formule utilizzate, mirano a introdurre nelle scuole, in modo subdolo e pericoloso, la cosiddetta teoria del genere. Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 6/2016, pag. 11 ss.

RELIGIONE E CULTO

Disciplina delle attività funerarie

Nella seduta del 22 novembre scorso la Presidente della XII Commissione (Igiene e Sanità) del Senato ha comunicato che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo unificato - derivante dall'esame di tre disegni di legge (nn. 447, 1611 e 2492) - recante la Disciplina delle attività funerarie.

TOSSICODIPENDENZA

Legalizzazione della cannabis

E' stata rinviata in Commissione II (Giustizia) e XII (Affari sociali) dall'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge n. 3235, contenente "Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati".

Per una sintesi ved. il *Notiziario OGL*, n. 7/2016, pag. 18 s.



NOTE E COMMENTI

Dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari: testo unificato e pronuncia della Corte costituzionale

La questione della regolamentazione delle cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento è tornata di attualità in seguito alla presentazione lo scorso 7 dicembre di un testo unificato (nn. 1142 e abb.), contenente **“Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”** (ved. il testo integrale nella sezione “Documenti”).

Sul tema è anche intervenuta nei giorni scorsi la Corte costituzionale (sentenza n. 262 del 14 dicembre) che ha pronunciato l’illegittimità costituzionale di due leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, contenenti norme per l’istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), che si ponevano l’obiettivo di colmare il vuoto legislativo, anticipando il legislatore nazionale con un proprio atto normativo in materia.

Il testo unificato, che è all’esame della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, si compone di 5 articoli: art. 1 (*Consenso informato*), art. 2 (*Minori e incapaci*), art. 3 (*Dichiarazioni anticipate di trattamento - «DAT»*), art. 4 (*Pianificazione condivisa delle cure*), art. 5 (*Norma transitoria*).

Già ad una prima lettura, l’impostazione complessiva del testo suscita non pochi interrogativi e perplessità, che dovranno formare oggetto di adeguati approfondimenti.

Per l’intanto, si segnala sul tema il recente intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato **l’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4**, recante *«Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di*

trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti», in particolare degli artt. 1, commi 3 e 5, 2, commi 3 e 4, 6, 7 e 9, **e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16**, recante *«Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)»* in particolare dell’art. 1, commi 1, lettere a), b), c) ed e), per violazione degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo, della Costituzione.

La legge regionale n. 4 del 2015 prevedeva l’istituzione di un registro regionale, volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente le disposizioni di volontà in merito alla donazione *post mortem* di organi e tessuti, per i cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, tale legge avrebbe esorbitato “dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute, invadendo sfere di potestà legislativa statale, sia perché interverrebbe in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato – segnatamente, la materia dell’«ordinamento civile» e dell’«ordinamento penale» –, sia perché inciderebbe su principi fondamentali della materia «tutela della salute», comunque riservati alla legislazione statale in virtù della competenza concorrente sussistente in materia; inoltre, lederebbe il principio di eguaglianza introducendo una regolamentazione

differenziata sul territorio nazionale in ordine ai diritti fondamentali della persona.” Gli stessi vizi sarebbero riscontrabili in riferimento alla successiva legge regionale n. 16 del 2015, adottata con l'intento di sanare i rilievi di costituzionalità sollevati in ordine alla legge n. 4 del 2015, e tuttavia inidonea a superare i vizi dedotti.

La legge regionale, nella sua formulazione originaria, affermava esplicitamente di intervenire “«nelle more dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale» e – al dichiarato scopo di «regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» (art. 1, comma 4, legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015) – istituiva un registro regionale delle suddette dichiarazioni «in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 e dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (art. 1, comma 3)”. Benché la clausola posta a chiusura di questo articolo prevedesse “«un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale», l'obiettivo di colmare il vuoto legislativo, anticipando il legislatore nazionale con un proprio atto normativo in materia, era dunque inequivocabile”.

Tale obiettivo, ad avviso della Corte, non può ritenersi inciso dall'espunzione della esplicita dichiarazione di intenti disposta dalla successiva legge regionale n. 16 del 2016, che modificava il tenore testuale di alcune disposizioni della precedente legge regionale n. 4 del 2015.

Secondo la Corte, **la legislazione regionale censurata apprestava una disciplina organica e puntuale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**. La normativa regionale in esame, infatti, stabiliva la forma di espressione, nonché le modalità di

annotazione e conservazione in un pubblico registro degli intendimenti di ciascun soggetto in ordine ai trattamenti sanitari, sottraendoli così alla sfera meramente privata.

L'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà implica, secondo la Corte, la necessità di una articolata regolamentazione e **interferisce nella materia dell'«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.**

Inoltre, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, che è poi la *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*), mentre, “in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato.”

(Camera dei deputati, testo unificato n. 1142 e abb., adottato come testo base il 7 dicembre 2016. Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 14 dicembre 2016)



SINTESI

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

LEGISLAZIONE

EUROPA

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2015

Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 13 dicembre la **risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (A8-0345/2016)**, nella quale viene annualmente esaminato lo stato di attuazione dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione.

Il testo muove dalla considerazione che l'Unione europea è una comunità fondata sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali valori però sono minacciati, secondo il PE, da discriminazione, razzismo, xenofobia, incitamento all'odio e reati d'odio motivati dal razzismo, xenofobia o pregiudizi contro la religione o il credo, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona e si assiste a una crescita dell'incitamento all'odio da parte delle forze politiche e a un aumento della xenofobia e di altre forme di pregiudizio in importanti settori della popolazione, anche attraverso Internet.

La lotta alla discriminazione, al razzismo e alla xenofobia è quindi cruciale per garantire il rispetto dei valori europei di tolleranza, diversità e rispetto reciproco. Al riguardo tutti gli Stati membri dovrebbero, fra l'altro, proteggere ogni persona, comprese le persone LGBTI, da ogni forma di discriminazione e violenza e si dovrebbe condannare qualsiasi forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Secondo le ricerche dell'Agenzia per i diritti fondamentali, i diffusi atteggiamenti sociali e stereotipi negativi costituiscono una barriera importante alla lotta contro la discriminazione e i crimini dettati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI.

Il PE condanna quindi ogni forma di discriminazione e violenza nell'Unione contro tutti gli esseri umani, in quanto violazione diretta della dignità umana e ribadisce il proprio appello al rispetto della dignità alla fine della vita. Inoltre, invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali, a rafforzare il ruolo dell'istruzione in

materia di diritti umani e multiculturalismo nell'ambito dei programmi scolastici nazionali quale strumento per prevenire il razzismo e tutte le altre forme di intolleranza.

Il testo contiene poi numerosi discutibili riferimenti alle **discriminazioni nei confronti delle persone LGBTI** (parag. nn. 123-129) e alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi (parag. nn. 79 e 81). In particolare quanto al primo profilo, il PE condanna qualsiasi forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e incoraggia la Commissione europea a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini nel rispetto delle competenze degli Stati membri e a monitorare l'adeguata trasposizione e attuazione della legislazione dell'UE in materia di persone LGBTI. Deplora che le persone LGBTI siano vittime di bullismo e molestie già a partire dalla scuola e subiscano discriminazioni in diversi ambiti della loro vita, anche sul posto di lavoro e invita, quindi, gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'omofobia nello sport e al bullismo nelle scuole. Accoglie positivamente il fatto che un numero crescente di Stati membri hanno già adottato misure per contribuire a migliorare la promozione e la tutela dei diritti delle persone LGBTI e hanno adottato nuove procedure per il riconoscimento giuridico di genere nel rispetto dei diritti fondamentali di tali persone. Inoltre, plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per muovere verso la depatologizzazione dell'identità transgender nell'ambito della revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Gravi perplessità suscita l'affermazione secondo cui **“i diritti fondamentali delle persone LGBTI possano essere salvaguardati dando loro accesso a istituti giuridici quali la convivenza, le unioni registrate e il matrimonio”**. Al riguardo il PE **plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano attualmente queste opportunità** e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti e la Commissione a presentare una “proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti e la libera circolazione di tutti gli atti di stato civile di tutti gli individui, di tutte le coppie e famiglie in tutta l'UE (compresi tutti i documenti concernenti il matrimonio e le unioni registrate, il cambiamento legale di sesso

e i certificati di adozione e di nascita), incluso il riconoscimento giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione”.

Quanto ai **diritti delle donne**, il PE si rammarica che non sia ancora stata raggiunta la parità di genere, che in molti ambiti non vi siano miglioramenti e che continuino a verificarsi violazioni dei diritti fondamentali della donna. Condanna tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, tra cui le violenze domestiche, i delitti d'onore, i matrimoni forzati, la tratta e le mutilazioni genitali femminili. Tali pratiche non possono essere giustificate in nessun caso e dovrebbero essere criminalizzate e punite. In tale quadro l'UE e le autorità nazionali dovrebbero intensificare la loro cooperazione, in particolare approfondendo lo scambio di buone pratiche, nonché la raccolta e la comparabilità dei dati relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, ivi compresa la discriminazione multipla. Esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a condurre campagne di sensibilizzazione più mirate in materia di prevenzione della violenza e a incoraggiare le donne a denunciare gli atti subiti. Esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per combattere gli stereotipi di genere che riproducono e rafforzano i ruoli di genere e invita la Commissione a integrare la dimensione di genere in tutti gli ambiti dell'elaborazione delle politiche e in tutte le normative proposte allo scopo di promuovere più efficacemente la parità di genere.

Infine, per quanto riguarda la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, il PE afferma che **“gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e soddisfare la salute e i diritti sessuali e riproduttivi di tutte le donne e le ragazze, senza coercizione, discriminazione e violenza”** e riconosce che la negazione dei servizi salvavita per la salute sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto terapeutico, costituisce una grave violazione dei diritti umani. In tale contesto **viene condannata qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali**.

(Parlamento europeo, risoluzione A8 - 0345/2016, approvata il 13 dicembre 2016)

LAVORI PARLAMENTARI

EUROPA

Commissione europea: la proposta di rafforzamento della sicurezza e del controllo delle frontiere dell'Ue (nuovo sistema ETIAS)

Il 16 novembre 2016 la Commissione europea ha avanzato la proposta di regolamento (COM(2016) 731 final) relativa all'istituzione di un *sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi* (ETIAS – *European Travel Information and Authorisation System*) al fine di rafforzare i controlli di sicurezza sulle persone esenti dall'obbligo di visto che intendono fare ingresso nell'area Schengen.

Il progetto mira a realizzare un sistema di verifica preventiva del profilo individuale del soggetto che intende entrare in uno Stato dello spazio Schengen, consentendone l'ingresso a condizione che lo stesso non rappresenti una minaccia per la sicurezza e dietro il rilascio di un'autorizzazione e il pagamento di una quota di 5 euro.

Il sistema, almeno nelle intenzioni, dovrebbe così permettere di gestire in modo più efficiente i controlli alle frontiere europee e di innalzare il livello di sicurezza interna, agevolando al contempo il flusso di persone in entrata e gli spostamenti legali attraverso lo spazio Schengen.

La proposta di istituzione del sistema ETIAS si pone in linea con il programma di rafforzamento generale del livello di sicurezza interna dell'UE, elemento prioritario su cui la Commissione ha dimostrato di voler puntare sin dall'inizio del proprio mandato nel 2014. Coerentemente con questa impostazione, la Commissione ha presentato nell'aprile del 2015 l'Agenda europea sulla sicurezza, definendo le strategie e le azioni principali per consentire all'UE di rispondere in modo efficace al terrorismo e alle altre minacce per la sicurezza nel periodo 2015-2020.

In questo contesto e all'esito di specifici lavori preparatori e studi di fattibilità, il sistema ETIAS ha progressivamente preso forma e miglior definizione.

Il **sistema di autorizzazione ETIAS** è stato quindi indicato come **una delle priorità essenziali** tra quelle individuate dai capi di Stato e Governo dell'UE in occasione del **vertice di Bratislava** del 16 settembre 2016, divenendo infine oggetto della proposta della Commissione presentata in novembre. La ragione fondante l'istituzione del sistema ETIAS risiede nell'esigenza di rafforzare la sicurezza interna dell'UE offrendo in tal modo una risposta concreta alle aspettative degli stessi cittadini europei. Mediante la creazione di ETIAS – sistemi simili, precisa la Commissione, sono già presenti e collaudati in Paesi come Stati Uniti, Canada e Australia – sarà possibile raccogliere preventivamente informazioni rilevanti sul viaggiatore, analizzarle e pervenire a un giudizio circa la sussistenza di eventuali rischi o minacce da un punto di vista della sicurezza interna, della migrazione irregolare ovvero della salute pubblica.

Il sistema ETIAS, come detto, intende introdurre una nuova condizione per l'ingresso nell'area Schengen e si applicherebbe solo nei confronti dei cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo di visto; in questo modo in assenza di una valida autorizzazione di viaggio secondo la normativa ETIAS il soggetto interessato non potrà fare ingresso nello Stato europeo appartenente allo spazio Schengen. Ciò, spiega la Commissione, varrebbe a colmare l'esistente lacuna in termini di sicurezza e controllo sugli ingressi: allo stato attuale, infatti, a differenza dei cittadini di paesi terzi a cui è richiesto il

visto, di quelli che non soggiacciono a tale requisito d'ingresso si hanno scarse informazioni circa potenziali rischi, gli stessi non essendo sottoposti a forme di controllo o d'informazione prima del loro arrivo nello spazio Schengen.

Attualmente, pertanto, sono le autorità di frontiera a prendere le decisioni sull'ingresso di tale categoria di soggetti direttamente alle frontiere esterne dell'area Schengen e senza poter beneficiare di una previa valutazione di possibili rischi o minacce elaborata in base a dati ed informazioni precedentemente raccolti ed analizzati. Con il nuovo sistema ETIAS, invece, la valutazione circa la sussistenza di eventuali rischi per la sicurezza potrà beneficiare di uno *screening* preventivo effettuato ancor prima della partenza, così da garantire, secondo la Commissione, da un lato maggior prevenzione e controllo e, dall'altro, facilitando anche i flussi di viaggiatori in entrata in Europa, sollevando gli stessi da perdite di tempo e inconvenienti alla frontiera.

Punti salienti della proposta

- La **richiesta di autorizzazione** ETIAS dovrà essere presentata online seguendo un'apposita procedura. In questo senso, il viaggiatore non soggetto a obbligo di visto dovrà comunicare una serie di dati personali (identità, documento di viaggio, indirizzo di residenza, Stato membro UE in cui intende avere ingresso, ecc.), fornire informazioni tramite la risposta a determinati quesiti (esistenza di condanne penali o altre sanzioni, malattie o problemi di salute, precedenti rifiuti d'ingresso ovvero ordini di espulsioni emessi da uno Stato membro, ecc.) e, infine, versare la somma di 5 euro (se maggiore di 18 anni).

In seguito al pagamento – la somma versata per la procedura ETIAS andrà a far parte del budget dell'UE – la richiesta verrà presa in carico dal sistema e gestita automaticamente; il richiedente ottenendo una risposta nel giro di pochi minuti. Se l'autorizzazione ETIAS è concessa, essa ha validità per 5 anni e può essere utilizzata per più viaggi; se negata, la risposta deve recare informazioni circa l'autorità nazionale che ha adottato la decisione, nonché le motivazioni del rifiuto, in modo da consentire di proporre ricorso nello Stato membro autore del provvedimento di diniego.

- Il **sistema ETIAS** prevede una **struttura** articolata in una unità centrale e in molteplici unità nazionali. La prima svolge una funzione primaria di coordinamento e supervisione circa un corretto ed armonioso funzionamento del sistema nel suo complesso. Secondo la proposta della Commissione, inoltre, l'unità centrale gestisce e cura i profili relativi al rispetto della privacy e dei dati personali, procedendo anche alla raccolta e all'analisi di statistiche e dati sul funzionamento del sistema. Le unità ETIAS dei vari Stati membri, invece, sono competenti nell'analisi delle richieste e nella decisione sulla concessione dell'autorizzazione di viaggio e ingresso nello Stato e quindi nell'area Schengen.

- Il **funzionamento del sistema ETIAS** prevede il coinvolgimento di organismi europei attivi nel settore della sicurezza e del controllo alle frontiere tra cui, in particolare, Europol e la nuova Agenzia Europea di Frontiera e Guardia Costiera, divenuta operativa a inizio ottobre 2016. Quanto a Europol, esso svolge funzioni di supporto e consulenza in tema di prevenzione e identificazione di possibili rischi legati a fenomeni di criminalità o terrorismo. Presso l'Agenzia Europea di Frontiera e Guardia Costiera verrà invece istituita e gestita l'unità centrale ETIAS, con i compiti di cui si è detto al punto precedente. Sempre presso la stessa agenzia entrerà in funzione anche un organismo collegiale di controllo (*ETIAS Screening Board*) composto da un rappresentante di ogni unità ETIAS nazionale e da esperti di Europol, il quale avrà funzione consultiva e di supervisione sul funzionamento del sistema nel suo complesso.

- Il sistema ETIAS e i dati in esso raccolti verranno posti in connessione con le altre diverse banche dati presenti nell'UE, tra cui il database di informazioni gestito da Europol, il sistema d'informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS), EURODAC, il database europeo dei precedenti penali (ECRIS). Tramite strumenti tecnico-informatici le varie banche dati saranno in grado di "comunicare" tra loro, potendo essere consultate in tempo reale dagli operatori della sicurezza e potendo così offrire utili risorse per confrontare dati e condurre indagini.

(Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2016) 731 final)

ITALIA

Lavoratori stagionali stranieri: circolare esplicativa delle nuove disposizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n.37 del 16 dicembre 2016 con la quale fornisce indicazioni in merito alle condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, per motivi d'impiego in qualità di lavoratori stagionali, introdotte dal Decreto Legislativo n.203/2016 recante *attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali*.

Il Ministero precisa che le attività stagionali relativamente ai settori occupazionali agricolo e turistico alberghiero restano quelle individuate dal d.P.R. n. 1525/1963, in attesa che le stesse siano individuate nei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Nell'ipotesi in cui la **sistemazione alloggiativa** sia fornita dal datore di lavoro, lo stesso dovrà dichiarare allo sportello unico per l'immigrazione che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente.

Non è più obbligatorio individuare una durata temporale annuale prefissata per il nulla osta al lavoro pluriennale, per l'ingresso del lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (e non più due anni consecutivi) per prestare lavoro stagionale. Sarà sufficiente a tal fine riportare l'indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi, fino ad un massimo di 9, per ciascun anno.

La **conversione del permesso di soggiorno** da stagionale a tempo determinato/indeterminato può avvenire solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in caso di assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per il settore agricolo, in particolare, dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Fermi restando i controlli già effettuati dalle Direzioni territoriali del Lavoro in sede di emissione del parere di competenza nell'ambito del SUI, le stesse procederanno alle ulteriori verifiche e al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro o di impiego, esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dalle banche dati in uso presso le medesime Direzioni.

Nell'ipotesi in cui si la **revoca del nulla osta** sia dovuta a **cause imputabili al datore di lavoro** si prevede la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo, a titolo di risarcimento del danno dovuto al lavoratore. La misura di tale indennità è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 37 del 16/12/16)

ITALIA

Respinto il ricorso di due donne unite civilmente, volto ad ottenere l'una l'adozione del figlio dell'altra: sentenza del tribunale per i Minorenni di Milano

Il tribunale per i minorenni di Milano ha rigettato il ricorso di due donne unite civilmente che avevano chiesto di poter adottare l'una la figlia dell'altra, entrambe avute grazie alla fecondazione assistita con il seme dello stesso donatore.

Preliminarmente il tribunale ha ricordato che la legislazione italiana conosce, accanto all'adozione cosiddetta legittimante consentita a due persone unite da rapporto di coniugio, una seconda forma di adozione, la cosiddetta **adozione in casi particolari** prevista dall'art. 44 della legge in materia di adozione (n. 184/83), ossia un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante ma con presupposti meno rigorosi. In particolare l'art. 44 lett. d), prevede la possibilità di adottare il minore anche quando non ricorrano le condizioni per l'adozione legittimante, "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".

Con riguardo a questa condizione, si sono sviluppati recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno esteso la fattispecie a tutti i casi in cui sia non solo di fatto ma anche giuridicamente impossibile pronunciare una dichiarazione di adottabilità per mancanza di una situazione di abbandono del minore.

L'orientamento tradizionale ha sempre ritenuto che il termine "impossibilità di affidamento preadottivo" debba essere considerato come una constatata impossibilità di fatto, ossia come situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore.

Secondo un diverso orientamento c.d. "estensivo", l'evoluzione dei costumi e delle diverse forme di legami affettivi significativi avrebbe ampliato la portata della norma che consentirebbe di realizzare l'interesse preminente del minore anche in ipotesi di impossibilità "di diritto" ad accedere alla adozione legittimante. Questa soluzione permetterebbe di tutelare il preminente interesse del minore a permanere in un contesto adeguato nel caso per esempio di ricorso avanzato dal convivente non coniugato del genitore per l'adozione del figlio biologico del partner. Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12962 del 2016.

Il tribunale di Milano ritiene però che essa non corrisponda alla lettera della norma né alla ratio dell'istituto.

Nel suo lungo e complesso iter argomentativo il tribunale ha, fra l'altro, affermato che le ipotesi di adozione ex art. 44 lett. a) c) e d) si riferiscono a "situazioni che hanno alla base situazioni di abbandono o di grave carenza delle figure genitoriali che determinano il grave rischio per il minore di non poter essere inserito in un contesto ove possa legarsi con soggetti idonei a sopperire a tale mancanza e porsi come figure genitoriali sostitutive." Tale situazione era quella individuata nei lavori preparatori della legge "ove peraltro si era sottolineata l'assoluta priorità di **evitare ratifiche di situazioni di fatto determinate da un preteso «diritto alla genitorialità», rappresentando come tutto l'istituto**

dell'adozione ... era volto a garantire la massima tutela al minore e non le aspettative degli adulti ...”.

Peraltro, ha evidenziato il tribunale, il termine “impossibilità giuridica” si rivela molto generico e suscettibile di applicazione indiscriminata a tutti i casi di impossibilità di accedere all'adozione legittimante.

Inoltre, il tribunale ha anche affermato che l'adozione è un istituto giuridico che prescinde dal dato biologico e richiede un modello giuridico di riferimento (che invece già esiste per la filiazione biologica) per sancirne la disciplina. Per cambiare il modello di riferimento occorre inevitabilmente la scelta del legislatore perché altrimenti si opererebbe una indebita intromissione in un ambito di discrezionalità legislativa. “Il riferimento al matrimonio è il quadro normativo di tutela massima per il minore adottato tanto è vero che nelle legislazioni in cui si è ampliata la possibilità di adottare ad altre forme di convivenza nella quasi totalità dei Paesi si è cercato di individuare una disciplina delle convivenze che potesse ... costituire un modello giuridico di riferimento.”

Il legislatore ha espressamente stabilito che l'adozione ex art. 44 è permessa anche a chi non è coniugato nei casi di cui alla lett. a) c) e d) per sopperire alla mancanza o inidoneità permanente anche se non completa della famiglia d'origine, mentre nel caso di cui alla lett. b) in presenza di un genitore idoneo non vi era motivo per discostarsi dalle norme generali. La “ratio” delle due forme di adozione è quella di assicurare al minore un'adeguata famiglia sia essa quella di origine o quella sostitutiva. “Non si tratta di affermare una presunta idoneità personale del coniuge che invece deve essere sempre verificata in concreto”. Il fatto che esistano, in concreto coppie conviventi più unite rispetto a “volatili” matrimoni, sembra – ad avviso del tribunale – “una valutazione che non rileva per valutare la ragionevolezza della diversa disciplina giuridica ... che trova ... la

sua ratio nella profonda delicatezza richiesta per la tutela del minore”.

Il legislatore per istituire lo “status” di figlio tra il minore e un adulto legato da un vincolo affettivo e non biologico “ha richiesto una garanzia maggiore e cioè la presenza di un vincolo di coniugio perché questo vincolo comporta l'instaurarsi di una cornice giuridica nella coppia ... che ricade come sicurezza sul minore”.

Infine, con riguardo alla legge n. 76/2016 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*), viene richiamato il comma 20 laddove dispone che, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola “coniuge” ... o termini equivalenti ... si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4/5/1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.” Secondo il tribunale, il fatto che nella discussione della legge si sia posto il problema se estendere o meno la adozione alle unioni civili dimostra che originariamente non era prevista. La **dizione “resta fermo” non può essere intesa nel “senso di introdurre una nuova normativa che la legge non aveva previsto** perché sarebbe un controsenso logico e pertanto deve essere intesa nel senso che potrà essere valutato eventualmente nel caso concreto l'accesso alla adozione ogni volta che la stessa sia ammessa anche da parte di chi non è coniuge.”

(Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza n. 261 del 17/10/2016)

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE ABRUZZO

Abruzzo: modifiche alla legge regionale di prevenzione della dipendenza da gioco

In passato il legislatore dell'Abruzzo ha normato il fenomeno della dipendenza da gioco con la legge n. 40/2013, che ha introdotto disposizioni per prevenirne la diffusione e porre delle misure di difesa per i soggetti più deboli.

Partendo dalla considerazione che il fenomeno risulta in aumento, la proposta di legge in esame introduce un'ulteriore misura di contrasto correggendo l'aliquota Irap per gli esercizi commerciali e circoli privati che offrono al pubblico gli apparecchi video poker, slot machine o che invece li rimuovono. Al

riguardo, l'Irap è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi in cui vi sia offerta di apparecchi, mentre è ridotta di 0,50 punti percentuali per quelli che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi da gioco.

Il progetto modifica anche le distanze minime di legge degli esercizi in cui sono presenti apparecchi per il gioco lecito dai luoghi sensibili.

(Consiglio regionale dell'Abruzzo, pdl n. 249 del 25/5/16, cons. D'Alessandro, PD)

ITALIA

Cassazione: lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, con modalità non commerciali, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'agevolazione fiscale

Con sentenza n. 25586/2016 la VI sez. Civile della Corte di cassazione è intervenuta su un ricorso dell'Agenzia delle Entrate verso una decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva annullato un avviso di accertamento rivolto ad un ente religioso, con funzione di pensionato, riconoscendo la tassazione agevolata alla struttura; l'Agenzia delle Entrate riteneva invece che non si può prescindere dall'attività effettivamente svolta dalla struttura ricettiva per decidere se applicare il miglior regime fiscale. L'intervento della Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già affermato di recente sull'applicazione dell'ICI e sottolineando la necessità di verificare le attività ricettive svolte, con particolare attenzione alle rette. Se queste ultime equivalessero ai prezzi di mercato, la tassazione agevolata si configurerebbe come aiuto di Stato, e, quindi, contraria alla normativa, costituendo un'alterazione al regime di libera concorrenza. La sentenza della Cassazione rinvia quindi ad una nuova decisione della Commissione Tributaria, che dovrà tenerne conto, verificando la natura dell'attività svolta presso l'ente. Secondo la Suprema corte, "Analogamente a quanto affermato in materia di **Ici** lo

svolgimento di **attività di assistenza** o di altre attività equiparate, senza le modalità di una attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'agevolazione e va accertato in concreto, con criteri di rigidità, e, dunque, verificando le caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai 'prezzi di mercato', onde evitare una alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato". L'attività non deve avere "carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un'attività commerciale, di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come "attività diversa", soggetta all'ordinaria tassazione".

(Corte di Cassazione, VI sez. Civile, ordinanza n. 25586 depositata il 13/12/16)

Discriminazioni sul lavoro per motivi religiosi: recenti interventi giurisprudenziali

Con sentenza del 20 maggio scorso la Corte d'appello di Milano ha affermato che ha **carattere discriminatorio** di comportamento consistente nell'esclusione dalla selezione per l'individuazione di una hostess, richiesta per una fiera di calzature, di una delle aspiranti a causa della sua **decisione di non togliere, per motivi religiosi, lo hijab**. La Corte ha quindi escluso che l'assenza del velo fosse un requisito essenziale e determinante della prestazione; di qui la natura discriminatoria dell'esclusione.

In materia, deve essere tuttavia segnalato che, in base alle conclusioni rese dall'avvocato generale Juliane Kokott nella *causa n. C-157/15* del 31 maggio 2016 (per una sintesi dell'intervento si rinvia a questo *OGI n. 5*, pag. 17), l'art. 4 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un *quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*, consente di tener conto del codice di abbigliamento fissato dall'impresa. In particolare, l'avvocato ha suggerito alla **Corte di Giustizia** che un tale divieto potrebbe venire giustificato dall'intento del datore di lavoro di attuare una politica di neutralità religiosa ed ideologica perseguita nell'azienda "sempreché in tale contesto il principio di proporzionalità venga rispettato". Tale divieto, inoltre, non deve poggiare "su stereotipi o pregiudizi nei confronti di una o più religioni determinate oppure nei confronti di convinzioni religiose in generale. In un tale caso, infatti, non vi sarebbe un trattamento meno favorevole *sulla base della religione*".

Con ordinanza del 21 giugno scorso il Tribunale di Rovereto ha stabilito che tiene una

condotta discriminatoria, individuale e collettiva, il **gestore** di una **scuola religiosa che non rinnovi l'incarico d'insegnamento per la sospetta omosessualità dell'insegnante**.

Nel caso di specie, il contratto di docenza a tempo determinato era scaduto il 30 giugno 2014 e non era stato rinnovato dalla scuola paritaria di ispirazione religiosa cattolica, come era invece accaduto negli anni precedenti. Assumevano i ricorrenti che ciò era accaduto a causa della tendenza omosessuale della docente, che aveva una relazione di convivenza affettiva con un'altra donna.

Il giudice ha ritenuto la natura discriminatoria della condotta dell'Istituto religioso, condannando lo stesso al pagamento, in favore della docente, della somma di euro 10.000 per danni patrimoniali costituiti dalla perdita di chance di assunzione a tempo determinato per i successivi anni scolastici, nonché al pagamento della somma di euro 15.000 per danni non patrimoniali, "tenuto conto della ampia risonanza mediatica della vicenda, dell'ostinata reiterazione delle affermazioni offensive e dell'assenza di qualsivoglia forma di respiscenza"; nonché al pagamento in favore delle associazioni sindacali ricorrenti "dal momento che la condotta posta in essere dall'istituto attraverso la sua legale rappresentante (...) ha colpito non solo la ricorrente, ma anche ogni lavoratore potenzialmente interessato all'assunzione presso l'istituto".

(Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20/5/16; Tribunale di Rovereto, ordinanza del 21/6/16)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Le Commissioni Affari sociali di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante **definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)**, di cui all'art.1, comma 7, del d.lgs n. 502 del 1992, ossia dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sanitarie garantiti a tutti i cittadini dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, in quanto presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute a livello individuale o collettivo.

Gli attuali LEA erano stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, ora interamente sostituito dal nuovo decreto dal Governo, che diventa la fonte primaria per quanto riguarda le attività, i servizi e le prestazioni garantiti ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

In particolare il testo individua tre livelli essenziali di assistenza: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, ognuno delle quali comprende aree di attività specificate nel decreto.

Nell'ambito della Prevenzione collettiva e della sanità pubblica sono incluse, fra l'altro, la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, compresi i programmi vaccinali; la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; la sicurezza alimentare; la sorveglianza e la prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di *screening*.

L'assistenza distrettuale comprende, invece, fra l'altro, l'assistenza sanitaria di base; l'assistenza

farmaceutica; l'assistenza specialistica ambulatoriale; l'assistenza protesica; l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale; assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale. In questo ambito si prevede per esempio la fornitura di ausili per le persone diabetiche, l'erogazione di presidi per le persone affette da malattie rare, la fornitura di prodotti dietetici alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica e l'erogazione di alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia.

Il nuovo nomenclatore provvede all'aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle obsolete. Vengono introdotte numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che nel 1996 avevano carattere quasi "sperimentale" oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale.

Per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale, sono individuate nell'allegato 4 tutte le prestazioni di **procreazione medicalmente assistita (PMA), compresa quella eterologa**, che saranno erogate a carico del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, è prevista la consulenza genetica.

Per quanto riguarda l'assistenza protesica (articoli 17-19), viene aggiornata la nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute nel corso degli anni, rendendo di serie alcuni ausili fino ad oggi erogati «su misura» (carrozze, protesi acustiche). Nei nuovi elenchi sono inclusi numerosi dispositivi di tecnologia avanzata (i cosiddetti ausili ITC) per disabili con gravissime

limitazioni funzionali, e protesi acustiche digitali, mentre sono esclusi alcuni dispositivi ortopedici su misura (plantari e scarpe ortopediche).

Per quanto riguarda l'assistenza sociosanitaria, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità **percorsi assistenziali a domicilio**, costituiti dall'insieme di trattamenti di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. In relazione al bisogno di salute dell'assistito e al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari si articolano in diversi livelli.

Sono garantite anche le **cure palliative domiciliari**, costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci e di preparati per nutrizione artificiale, aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e **sostegno spirituale**. Anche le cure palliative domiciliari si articolano su livelli, sulla base della complessità degli interventi programmati.

Nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria si prevedono prestazioni da erogare a diverse categorie di soggetti, quali minori, donne, coppie e famiglie, consistenti, fra l'altro, **nell'educazione e nella consulenza per la maternità e la paternità responsabile, nella somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile**, nella consulenza preconcezionale, nella consulenza, nel supporto psicologico e nell'assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, nel rilascio di certificazioni, per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce, inoltre, l'erogazione di servizi per il trattamento delle dipendenze patologiche, inclusa **la dipendenza da gioco d'azzardo**.

Sono poi garantite alle persone nella fase terminale della vita affette da malattie

progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato di prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche, riabilitative e psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e il sostegno spirituale.

Il Capo V riguarda l'assistenza ospedaliera che si articola in diverse aree di attività: pronto soccorso, ricovero ordinario per acuti, *day surgery*, *day hospital*, riabilitazione e lungodegenza post acuzie, attività trasfusionali, attività di trapianto di cellule, organi e tessuti, centri antiveleni. In tale ambito un articolo è dedicato alla **donazione di cellule riproduttive**. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule. **Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.**

Per quanto riguarda la tutela della gravidanza e della maternità, sono escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita e l'assistenza in puerperio. In caso di minaccia di aborto, sono escluse anche tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio e l'evoluzione della gravidanza. E' erogato in esenzione, indipendentemente dall'età, lo screening con *tritest* e translucenza nucale, mentre esami invasivi quali amnio e villocentesi vengono erogati solo in presenza di un risultato sospetto dello *screening* o di altri fattori di rischio personali, come precedenti gravidanze con anomalie cromosomiche o familiarità per malattie genetiche.

(Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Atto del Governo n. 358, sottoposto a parere parlamentare)

ITALIA

***La dichiarazione anagrafica non è elemento costitutivo della convivenza di fatto:
pronuncia del Tribunale di Milano***

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 31 maggio 2016, pronunciandosi in materia di convivenza di fatto, ha affermato che, avendo essa “una natura «fattuale», e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partner a mezzo di un vincolo civile formale, **la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo**” della stessa. Ciò si ricava dall’art. 1, comma 36, l. n. 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che, nel definire la nozione di conviventi di fatto, non ha inserito alcun riferimento ad adempimenti formali. In

particolare per “conviventi di fatto” si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. In altri termini, afferma il Tribunale, “convivere è un «fatto» giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. La dichiarazione anagrafica è richiesta dalla l. n. 76 del 2016 per l’accertamento della stabile convivenza.”

(Tribunale di Milano, ordinanza del 31 maggio 2016)



DOCUMENTI

Testo unificato (n. 1142 e abb.) recante “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”

ART. 1

(Consenso informato).

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione.

5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.

8. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.

9. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è da considerarsi tempo di cura.

10. Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la

piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

ART. 2.

(Minori e incapaci).

1. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà.

2. Il consenso informato di cui all'articolo 1 è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.

ART. 3.

(Disposizioni anticipate di trattamento – «DAT»).

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1, il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso in cui le DAT non indichino un fiduciario vengono sentiti i familiari.

4. Le DAT devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

5. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

ART. 4.

(Pianificazione condivisa delle cure).

1. Nella relazione tra medico e paziente di cui all'articolo 1, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari, sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto indicato dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

4. Il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente.

5. Per quanto riguarda tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Norma transitoria).

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.

Europa: i rifugiati sono nostri fratelli

MANIFESTO DEI SINDACI ITALIANI PER L'ACCOGLIENZA (dicembre 2016)

Noi Sindaci italiani affrontiamo il dovere morale e civile di dare accoglienza a coloro che fuggono dalle emergenze umanitarie in memoria dei 24 milioni di italiani emigrati in terra straniera a cavallo tra il XIX° e il XX° secolo e con il pensiero rivolto ai quasi 5 milioni di cittadini italiani che vivono fuori dal nostro Paese: l'Italia sa cosa significa dover lasciare la propria terra per un futuro incerto.

Nell'operare a favore dell'integrazione, intendiamo contribuire alla costruzione di un'Europa in cui le bambine e i bambini portino con orgoglio la memoria della storia e dei luoghi di origine dei loro nonni e dei loro genitori e, allo stesso tempo, siano fieri di essere cittadini Europei.

Un'Europa moderna e aperta al futuro, libera dalle paure, fondata sulla valorizzazione dei talenti e del merito, solidale nei confronti del mondo che più soffre e garante di libertà e di democrazia.

L'impegno dei Sindaci va in questa direzione, nella consapevolezza che l'azione quotidiana delle istituzioni richiede uno sguardo lungo, rivolto non solo all'oggi ma al domani e al dopodomani.

Nel rispondere alla sfida epocale che la protezione dei richiedenti asilo e le migrazioni ci pongono davanti, riconosciamo nel ruolo dei Sindaci la grande responsabilità di trasformare le parole e gli atti della politica in gesti quotidiani e in scelte amministrative concrete, e di saperle raccontare e condividere con la cittadinanza, diventando così operatori di pace.

Per dare piena concretezza a queste parole, è necessario partire da un assunto: ognuno secondo le proprie possibilità e secondo giustizia.

Ciò significa:

- collaborare alla costruzione di **corridoi umanitari** e **programmi di reinsediamento** che permettano a chi fugge di raggiungere i nostri territori senza mettere a repentaglio la propria vita e senza arricchire le reti dei trafficanti, partendo dalla consapevolezza che, oggi, il 98% delle persone in fuga da emergenze umanitarie sono accolte fuori dai confini dell'Unione Europea (Turchia, Pakistan, Libano, Iran ed Etiopia sono i primi cinque Paesi per numero di persone accolte);
- organizzare l'**accoglienza sostenibile attraverso i Comuni e secondo modalità diffuse**, per piccoli numeri, proporzionati alla popolazione residente. Sono, questi, fattori che garantiscono sostenibilità, sicurezza e legalità per le comunità che accolgono e per le persone accolte, che permettono ai Sindaci di essere costruttori di ponti e non di muri;
- dare massima priorità alla **tutela delle persone più vulnerabili**, a partire dai minori stranieri non accompagnati e dalle persone vittime di tratta e sfruttamento;
- porre il **rispetto della legalità** a fondamento dell'accoglienza e dell'accesso al lavoro e all'abitazione come elementi condizionanti i percorsi di autonomia: far crescere in Italia una rinnovata etica pubblica nella gestione delle strutture di accoglienza e nella lotta al lavoro nero e alle speculazioni sul mercato abitativo;
- dare la massima priorità alla **conoscenza della lingua italiana** come essenziale strumento di emancipazione e di agevolazione della coesione sociale e quindi, in buona sostanza, di integrazione;
- riconoscere che una delle cause di fuga sono i **disastri ambientali** e quindi, coerentemente, riconoscere un ruolo cruciale alle politiche di risparmio energetico e di eco sostenibilità, a partire dalle città.
- garantire in ogni momento alle persone in fuga e accolte nei nostri territori, a titolo volontario e quando la situazione lo renderà possibile, la possibilità di avvalersi di un sostegno alla loro **reintegrazione nei paesi di origine** in modo da contribuire al processo di ricostruzione economica e sociale del loro paese.

Volgendo con decisione lo sguardo verso il futuro, non possiamo non concludere con l'assunzione di un impegno deciso e convinto a favore delle seconde generazioni.

Le persone sono la più grande risorsa di cui ogni Paese dispone.

Abbiamo l'obbligo di fare in modo che le "secondo" e le "terze generazioni" possano contribuire a tutti gli effetti alla crescita e allo sviluppo di quella che sarà, a pieno titolo, la loro patria.

I figli e i nipoti dei migranti di prima generazione possono essere il cemento per la costruzione di una compiuta, consapevole e matura società multiculturale, già presente nei fatti. Oppure, al contrario, diventare il punto di rottura di un equilibrio reso precario dalla convivenza di ragazzi con gli stessi bisogni, sogni e aspettative, ma con diritti e possibilità nettamente diversi. Sono le istituzioni a poter fare la differenza e le istituzioni più vicine a tutti i cittadini, anche ai nuovi cittadini, scelgono di essere punto di riferimento per frenare le marginalità e le discriminazioni.

Il manifesto è stato firmato, tra gli altri, dal presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, dal presidente del Consiglio Nazionale Anci e sindaco di Catania Enzo Bianco, e dai sindaci Giuseppe Sala (Milano), Dario Nardella (Firenze), Luigi de Magistris (Napoli), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Giorgio Gori (Bergamo), Federico Pizzarotti (Parma) e Roberto Pella (Valdengo).



ELENCO

ALLEGATO al n. **12/2016** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

AMBIENTE

LEGISLAZIONE

ITALIA

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

(Legge n. 204 del 4/11/16, pubblicata in Gazz. Uff. n. 263 del 11/11/16, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni concernenti il trasferimento per fini riproduttivi di embrioni crioconservati in stato di abbandono

(Camera dei deputati, pdl n. 4084 del 14/10/16, on. Gigli ed altri, Democrazia Solidale-Centro Democratico)

COMUNICAZIONI
SOCIALI

ASSEMBLEA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

Interventi per il sostegno del sistema dell'informazione abruzzese

(PDL n. 250 del 25/5/16, cons. Di Nicola, Centro Democratico)

ECONOMIA
E
FINANZE

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni concernenti l'ammissione delle società sportive dilettantistiche al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Camera dei deputati, pdl n. 4123 del 26/10/16, on. Vezzali, Scelta Civica-Ala per la Costituente Liberale e Popolare-Maie)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

(Camera dei deputati, pdl n. 4127 del 29/10/16, Ministro dell'economia e delle finanze)

EDUCAZIONE E
CULTURA

ASSEMBLEA REGIONALE

REGIONE PIEMONTE

Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il Diritto allo Studio. Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2007, N. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

(PDL n. 226 del 9/11/16, Giunta regionale)

EUROPA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(Senato della Repubblica, DDL costituzionale n. 2396 del 17/5/2016, sen. Consiglio, Lega Nord-Aut)

FAMIGLIA

LEGISLAZIONE

ITALIA

Modifica all'articolo 122 del codice civile, in materia di cause di impugnazione del matrimonio

(Camera dei deputati, pdl n. 4140 del 4/11/16, on. Pini Giuditta, PD)

MIGRAZIONI

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

(Senato della Repubblica, DDL n. 2394 del 17/5/2016, sen. Consiglio, Lega Nord-Aut)

MINORI

LEGISLAZIONE

ITALIA

IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017

(Decreto del Presidente della Repubblica del 31/8/16, pubblicato in Gazz. Uff. n. 50 del 15/11/2016, Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 267 del 15/11/16, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonche' presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Senato della Repubblica, DDL n. 2391 del 16/5/2016, sen. Centinaio ed altri, Lega Nord-Aut)

Norme di contrasto alle terapie di conversione dell'orientamento sessuale dei minori

(Senato della Repubblica, DDL n. 2402 del 17/5/2016, sen. Lo Giudice ed altri, PD)

ASSEMBLEA REGIONALE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011, per contrastare la diffusione delle teorie di genere

(DDL n. 156 del 20/9/16, cons. Cia, Gruppo Misto e cons. Fugatti, Lega Nord Trentino)

MORALE

ASSEMBLEA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco)

(PDL n. 249 del 25/5/16, cons. D'Alessandro, PD)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione

(Camera dei deputati, PDL n. 4077 del 10/10/2016, on. Beni, PD)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(Camera dei deputati, PDL n. 4088 del 10/10/2016, on. Speranza, PD)

Modifica del termine iniziale di efficacia della legge 6 maggio 2016, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

(Camera dei deputati, PDL n. 4092 del 12/10/2016, on. Menorello ed altri, Civici ed Innovatori)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Decreto-Legge n. 205 dell'11/11/16, pubblicato in Gazz. Uff. n. 264 dell'11/11/16, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale

(Senato della Repubblica, DDL n. 2397 del 17/5/2016, sen. Consiglio, Lega Nord-Aut)

Modifica all'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica

(Senato della Repubblica, DDL n. 2398 del 17/5/2016, sen. Consiglio, Lega Nord-Aut)

ASSEMBLEA REGIONALE

REGIONE PIEMONTE

Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto e modifica alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso)

(PDL n. 211 del 4/5/16, cons. Vignale ed altri, Forza Italia)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle tossicodipendenze

(Camera dei deputati, PDL n. 4087 del 12/10/2016, on. Binetti ed altri, Misto - UDC)

Santo Natale 2016

In occasione delle imminenti festività natalizie, siamo lieti di porgere ai lettori i più fervidi auguri di buon Natale e felice anno nuovo.